



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.16/TFT del 7/12/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 4/12/2023

ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.177

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. G. DeVincentiis; Avv. G. Schiappa; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.

Proc. 1386/754 pfi22-23/PM/ps del 14.07.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Pasquale Perrotta**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. U.S. Tufara Valle; della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 26.2.2023, unitamente a sostenitori della società A.S.D. U.S. Tufara Valle allo stato non identificati, posto in essere ripetuti atti intimidatori e violenti nei confronti dei tesserati della società A.S.D. Lions Grotta in occasione della gara U.S. Tufara Valle – Lions Grotta, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria; in particolare, all'arrivo presso l'impianto sportivo di Rotondi (AV) dell'autobus della società A.S.D. Lions Grotta, il sig. Pasquale Perrotta si univa ad un gruppo di sostenitori della A.S.D. U.S. Tufara Valle ed intimidiva i tesserati della società avversaria mediante l'accensione e lancio nei loro confronti di materiale pirotecnico ed esplosivo, nonché con il proferimento di espressioni minacciose per l'incolumità individuale e l'esecuzione di atti di aggressione fisica vera e propria. Lo stesso sig. Pasquale Perrotta, inoltre, sia durante la fase di arrivo della squadra avversaria presso l'impianto sportivo, sia durante la fase di riscaldamento precedente alla gara, sia ancora durante il primo tempo dell'incontro si rivolgeva ai calciatori della squadra avversaria proferendo le seguenti espressioni "oggi prendete le mazzate" e "oggi non andate via da qui, prendete gli schiaffi", cercando di attingere gli stessi con sputi allorquando si trovavano a giocare il pallone nelle zone del terreno di gioco prospicienti la parte della tribuna nella quale lo stesso era posizionato. Successivamente, al termine del primo tempo, il sig. Pasquale Perrotta accedeva all'area degli spogliatoi e, posizionatosi in prossimità dell'accesso ai locali destinati ai calciatori della società A.S.D. U.S. Tufara Valle, proferiva nei confronti degli stessi, con fare minaccioso, la seguente espressione: "Allora non avete capito niente, vi dovete fermare, non dovete segnare più, dovete perdere la partita e prendere cinque gol". Infine, nell'intervallo tra primo e secondo tempo della gara il sig. Pasquale Perrotta partecipava, unitamente a sostenitori della società A.S.D. U.S. Tufara Valle allo stato non identificati, all'aggressione fisica posta in essere nei confronti di alcuni calciatori di riserva della squadra avversaria, agitando anche sulla sua testa una sedia per voler colpire qualcuno;

la società **A.S.D. U.S. Tufara Valle** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Pasquale Perrotta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti, per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il **Presidente Sig. sig. Pasquale Perrotta**, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società **A.S.D. U.S. Tufara Valle** € 800,00 di ammenda.

Il Tribunale ritiene che le richieste della Procura Federale meritino parziale accoglimento. E' attestato nel Referto del DDG che "durante l'intero svolgimento del primo tempo i sostenitori della squadra di casa (U.S.

Tufara Valle) minacciavano ripetutamente i calciatori della società Lions Grotta". Allo stesso modo, il DDG ha indicato che al termine del primo tempo si verificavano tafferugli, tanto che tre persone estranee e non presenti nelle di distinte di gara invadevano il terreno di gioco con fare minaccioso verso i calciatori della società Lions Grotta. Immediatamente dopo nascevano altri tafferugli nella zona degli spogliatoi, anche con lancio di sedie. Nel timore che la situazione potesse precipitare e malgrado l'intervento delle Forze dell'Ordine, il DDG sospendeva definitivamente la partita. Dal Rapporto di gara del Commissario di campo risulta che al termine del 1 tempo, dopo che il DDC aveva raggiunto gli spogliatoi, si sentivano urla provenire dal campo, determinate da atteggiamenti minacciosi posti in essere da alcuni facinorosi, che rincorrevano i calciatori di riserva della Lions Grotta rimasti sul campo. Le quattro persone però erano immediatamente fermate dallo stesso CDC e da un Dirigente della squadra locale non in distinta, che peraltro non era identificato. Dopo che il DDG aveva deciso di sospendere l'incontro, tutti i dirigenti ed i calciatori delle due squadre invitavano l'arbitro alla ripresa del gioco, ma l'arbitro confermava la sua decisione. E' quindi innegabile che alcuni sostenitori della Tufara Valle abbiano posto in essere condotte aggressive, minacciose ed offensive verso i calciatori della Lions Grotta. In data 18.4.2023 il sig. Lanza Marca, allenatore della ASD Lions Grotta, rilasciava dichiarazioni sull'accaduto, dalle quali è possibile distinguere i tafferugli avvenuti presso il campo di gioco in due distinte fasi e cioè fino al termine del primo tempo e poi all'interno degli spogliatoi. In particolare, il sig. Lanza riferiva che già all'arrivo allo stadio del pullman della Lions Grotta alcuni facinorosi accedevano dei fumogeni e dei petardi ed un tifoso della Tufara Valle colpiva con uno schiaffo un calciatore della Lions Grotta. Il Lanza dichiarava di aver individuato una persona nel gruppo dei facinorosi che attendeva il pullman, che attraverso i profili del social Facebook era successivamente riconosciuto in Perrotta Pasquale, dirigente della società ospitante. Il Lanza non sapeva indicare se anche il Perrotta avesse lanciato o meno i petardi verso la squadra avversaria. Aggiungeva che il Perrotta aveva rivolto alcune frasi dal tono minaccioso verso i giocatori mentre entravano negli spogliatoi (*oggi prendete le mazzate*) od anche (*oggi non andate via da qui, prendete gli schiaffi*), rivolgendo sputi dalla tribuna ogni qualvolta i calciatori della Lions Grotta si avvicinavano alla rete di recinzione del terreno di gioco. Il Perrotta avrebbe continuato ad offendere e minacciare i calciatori anche al termine del primo tempo, quando le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi.

A proposito della seconda fase degli avvenimenti, il Lanza si trovava all'interno degli spogliatoi, allorché usciva per rendersi conto di cosa stesse accadendo e nella circostanza vedeva il Perrotta con una sedia in mano, in posizione alta, come se volesse colpire delle persone, probabilmente del pubblico, che avevano fatto ingresso sul terreno di gioco. Orbene, la prima fase dei tafferugli risulta indicata con precisione e con dovizia di particolari. Il Lanza non ha saputo indicare se il Perrotta fosse tra coloro che accendevano i petardi, ma lo indicò come colui che rivolgeva ai calciatori le frasi ritenute minacciose (*oggi prendete le mazzate; oggi non andate via da qui, prendete gli schiaffi*), mantenendo un comportamento offensivo durante lo svolgimento della gara nel corso del primo tempo, in violazione degli artt. 4 co. 1 e 39, co. 2 del CGS. Il Tribunale, invece, ritiene di giungere a conclusioni diverse a proposito dei tafferugli all'interno degli spogliatoi, con particolare riferimento alla contestazione della *"all'aggressione fisica posta in essere nei confronti di alcuni calciatori di riserva della squadra avversaria, agitando sulla sua testa una sedia per voler colpire qualcuno"*. Occorre premettere che l'atto di deferimento descrive un accadimento parzialmente difforme da quanto riferito dal Lanza, il quale indicava che la azione del Perrotta non sembrava rivolta verso calciatori, ma verso persone del pubblico, che avevano fatto ingresso sul campo di gioco. In questo modo, però sembra che siano stati confusi e sovrapposti due accadimenti, il primo riferito all'invasione di campo indicata anche dal CDG, allorché i facinorosi erano però immediatamente fermate dallo stesso CDC e da un Dirigente della squadra locale non in distinta, episodio precedente e distinto da quello dei tafferugli presso lo spogliatoio, ricostruito anche dal Lanza in maniera difforme.

Occorre premettere che il CDG, intervenuto a proposito dell'invasione di campo dei facinorosi che inseguivano con fare minaccioso i calciatori di riserva, non solo non ha rilevato la condotta contestata con l'atto di deferimento, ma ha finanche indicato un intervento in suo aiuto da parte di un dirigente non in distinta. Quanto agli scontri presso lo spogliatoio, la dichiarazione del Lanza risulta invero scarna e decontestualizzata dagli avvenimenti, fermando l'attenzione solo al Perrotta che impugnava una sedia, mentre essi devono essere invece interpretati anche alla luce delle dichiarazioni rese da Dragone Francesco, giocatore titolare della Tufara Valle, acquisite dall'avv. Antonio Leone in esito ad attività di indagini difensive, depositate all'udienza del 27 novembre 2023. Occorre premettere che il calciatore Dragone Francesco è stato anch'egli vittima di aggressione, tanto da aver fatto ricorso alle cure dei sanitari e quindi ha certo vissuto i tafferugli verificatisi nello spogliatoio. In particolare, il Dragone ha riferito che un calciatore della Lions Grotta aveva alzato una sedia come nell'atto di colpirlo, vendendo fortunatamente fermato dal Perrotta insieme al

Commissario di campo. Pertanto, alla luce di questi chiarimenti ed in considerazione dello stesso rapporto del CDG, che non fa alcun accenno a condotte violente del Perrotta, deve ritenersi che il Lanza possa aver visto il Perrotta all'atto di impugnare la sedia solo per averla tolta di mano ad un giocatore della Lions Grotta. Pertanto, i fatti come contestatati non risultano provati, ma anzi sono chiariti in senso diverso dagli elementi acquisiti in atti. In conclusione, il Tribunale ritiene che il comportamento tenuto dal Perrotta fuori lo stadio e durante il primo tempo, con frasi ed atteggiamenti scomposti e certo non ammissibili, integrino la violazione degli artt. art. 4 co. 1 e 39, co. 2 del CGS. In ragione della esclusione della condotta violenta contestata, che si ritiene non provata. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il Presidente sig. Pasquale Perrotta, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. U.S. Tufara Valle € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 27.11.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.193

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

Prot.12231/55 pfi23-24/PM/mf (Campionato Under 18)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. la sig.ra **Maria Adiletta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sarnese 1926 (oggi A.S.D. San Valentino 1975), omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Francesco Coppola, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, alla gara F.C. Sarnese 1926 – Forza e Coraggio del 4.3.2023 valevole per il campionato Regionale Under 18; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Raffaele Crescenzo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara F.C. Sarnese 1926 – Forza e Coraggio del 4.3.2023 valevole per il campionato Regionale Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Sarnese 1926 (oggi A.S.D. San Valentino 1975) nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Coppola, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Francesco Coppola**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Sarnese 1926 (oggi A.S.D. San Valentino 1975), alla gara F.C. Sarnese 1926 – Forza e Coraggio del 4.3.2023 valevole per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. San Valentino 1975 (già A.S.D. F.C. Sarnese 1926)** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Adiletta, Raffaele Crescenzo e Francesco Coppola, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Raffaele Crescenzo, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.ra Maria Adiletta per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Coppola tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Maria Adiletta, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: per il calciatore Francesco Coppola due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Maria Adiletta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.194

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

Prot.12290/68 pfi23-24/PM/ps (Campionato Under 14- Sa-)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Gianfranco Lambiase, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Florigi De Feo, Ayan Luca Serban Lovas e Paolo Barberini nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletico Poseidon alle seguenti gare, tutte valedoli per il campionato Provinciale Under 14 e precisamente: il calciatore sig, Florigi De Feo alle gare A.S.D. Atletico Poseidon – Scuola Calcio Spes squadra B dell'8.1.2023, A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 - A.S.D. Atletico Poseidon del 28.1.2023 ed A.S.D. Atletico Poseidon – U.S. Agropoli del

19.3.2023; il calciatore sig. Ayan Luca Serba Lovas alle gare A.S.D. Atletico Poseidon – Scuola Calcio Spes squadra B dell'8.1.2023 ed A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 - A.S.D. Atletico Poseidon del 28.1.2023; il calciatore sig. Paolo Barberini alle gare A.S.D. Atletico Poseidon – Scuola Calcio Spes squadra B dell'8.1.2023 ed A.S.D. Atletico Poseidon – U.S. Agropoli del 19.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. Giuseppe Voria, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Provinciale Under 14, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Provinciale Under 14, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Florigi De Feo, Ayan Luca Serban Lovas e Paolo Barberini, ed in particolare: il calciatore sig. Florigi De Feo in occasione degli incontri A.S.D. Atletico Poseidon – Scuola Calcio Spes squadra B dell'8.1.2023, A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 - A.S.D. Atletico Poseidon del 28.1.2023 ed A.S.D. Atletico Poseidon – U.S. Agropoli del 19.3.2023; il calciatore sig. Ayan Luca Serban Lovas in occasione degli incontri A.S.D. Atletico Poseidon – Scuola Calcio Spes squadra B dell'8.1.2023 ed A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 - A.S.D. Atletico Poseidon del 28.1.2023; il calciatore sig. Paolo Barberini in occasione degli incontri A.S.D. Atletico Poseidon – Scuola Calcio Spes squadra B dell'8.1.2023 ed A.S.D. Atletico Poseidon – U.S. Agropoli del 19.3.2023;

3. il sig. Florigi De Feo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon, alle gare A.S.D. Atletico Poseidon – Scuola Calcio Spes squadra B disputata l'8.1.2023, A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 - A.S.D. Atletico Poseidon disputata il 28.1.2023 ed A.S.D. Atletico Poseidon – U.S. Agropoli disputata il 19.3.2023, tutte valevoli per il campionato Provinciale Under 14 della Delegazione di Salerno, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. il sig. Ayan Luca Serban Lovas, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon, alle gare A.S.D. Atletico Poseidon – Scuola Calcio Spes squadra B disputata l'8.1.2023 ed A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 - A.S.D. Atletico Poseidon disputata il 28.1.2023, entrambe valevoli per il Campionato provinciale Under 14 della Delegazione di Salerno, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. il sig. Paolo Barberini, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon, alle gare A.S.D. Atletico Poseidon – Scuola Calcio Spes squadra B disputata l'8.1.2023 ed A.S.D. Atletico Poseidon – U.S. Agropoli disputata il 19.3.2023, entrambe valevoli per il campionato provinciale Under 14 della Delegazione di Salerno, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6. la società A.S.D. Atletico Poseidon a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianfranco Lambiase, Giuseppe Voria, Florigi De Feo, Ayan Luca Serban Lovas e Paolo Barberini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Atletico Poseidon malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte di

gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Giuseppe Voria, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Gianfranco Lambiase per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Florigi De Feo cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Ayan Luca Serban Lovas quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Paolo Barberini quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Gianfranco Lambiase, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Voria, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico Poseidon la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 400,00 di ammenda.

Invero, i soli calciatori all'atto della gara, erano soggetti con età al di sotto dei 14 anni, e pertanto gli stessi non sono passibili di sanzioni con il conseguimento proscioglimento. Resta la responsabilità oggettiva dei dirigenti sui quali vessano gli obblighi previsti dal CGS. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Atletico Poseidon alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per i calciatori: Florigi De Feo, Ayan Luca Serban Lovas, Paolo Barberini il proscioglimento; per il Presidente sig. Gianfranco Lambiase, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Voria, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico Poseidon la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.195

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

Prot.12612/76 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 18 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Maurizio Ferriero, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara SSDRL Nocerina calcio 1910 – A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi del 26.2.2023 valevole per il campionato regionale Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrea Lisena, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

2. il sig. Andrea Lisena, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi, alla gara SSDRL Nocerina calcio 1910 – A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi del 26.2.2023 va-levole per il campionato regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Maurizio Ferriero, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale.. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Andrea Lisena tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Maurizio Ferriero, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Andrea Lisena due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Maurizio Ferriero, la sanzione di mesi due (2) di inibizione;

Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.196

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. la sig.ra Viviana Rammairone, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Teverola 81: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Teverola 81, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Seidy Abdourahman nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Teverola 81 alle gare ASD Real Teverola 81 - ASD World Soccer S. Arpino del 12.11.2022, ASD World Soccer S. Arpino – ASD Real Teverola 81 del 5.2.2023 ed ASD Valle- Real Teverola 81 del 26.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. Giuseppe Menale, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Real Teverola 81: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a

quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Real Teverola 81 - ASD World Soccer S. Arpino del 12.11.2022, ASD World Soccer S. Arpino – ASD Real Teverola 81 del 5.2.2023 ed ASD Valle - Real Teverola 81 del 26.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Teverola 81 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Seidy Abdourahman, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3.- il sig. Seidy Abdourahman, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Teverola 81: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Teverola, alle gare ASD Real Teverola 81 - ASD World Soccer S. Arpino del 12.11.2022, ASD World Soccer S. Arpino – ASD Real Teverola 81 del 5.2.2023 ed ASD Valle- Real Teverola 81 del 26.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società ASD Real Teverola 81 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Viviana Rammairone, Giuseppe Menale e Seidy Abdourahman, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Real Teverola 81 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Giuseppe Menale, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.ra Viviana Rammairone per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Seidy Abdourahman cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Viviana Rammairone, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società ASD Real Teverola 81 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Real Teverola 81 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il calciatore Seidy Abdourahman quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Viviana Rammairone, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società ASD Real Teverola 81 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, lì 7 Dicembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**